

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

Art. 27

(Promozione dell'attività sportiva nella scuola) (6)

1. La Regione sostiene i progetti volti a promuovere l'attività motoria e sportiva all'interno dei percorsi formativi scolastici delle scuole primarie e secondarie, con l'obiettivo di diffondere corrette abitudini motorie e sani stili di vita.

2. L'intervento regionale di cui al comma 1 si attua nell'ambito di un progetto unitario, a livello nazionale o regionale, coordinato dal Comitato regionale del CONI, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia e con gli Enti del Servizio sanitario regionale, impiegando operatori in possesso della laurea in Scienze motorie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in Scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127), o del diploma universitario conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF).

2 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere convenzioni con il Comitato regionale del CONI e con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia al fine di favorire il potenziamento dell'offerta didattica dei licei del territorio regionale con sezioni ad indirizzo sportivo.

(1)

3. La Regione è autorizzata a concedere al Comitato regionale del CONI incentivi annui a titolo di concorso nelle spese sostenute per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 2 e 2 bis.

(2)

3 bis. Ai fini del comma 2, il Comitato regionale del CONI presenta alla struttura regionale competente in materia sport domanda di incentivo corredata di una

relazione illustrativa delle attività proposte e il cronoprogramma realizzativo, unitamente a un elenco analitico delle spese da sostenere, riconducibili alle fattispecie di cui al comma 3 ter.

(3)

3 ter. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le seguenti tipologie di spese:

- a)** compensi e rimborso spese, vitto e trasferimento per formatori, esperti di educazione motoria, project manager, collaboratori;
- b)** noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature;
- c)** cancelleria, spese postali e telefoniche;
- d)** costi di promozione, stampa di materiale per la pubblicizzazione dell'attività;
- e)** spese per l'assistenza sanitaria strettamente inerenti l'attività;
- f)** oneri per coperture assicurative;
- g)** costi relativi al materiale didattico.

(4)

3 quater. Le modalità di erogazione degli incentivi di cui al comma 2 sono definite nei provvedimenti di concessione.

(5)

Note:

- 1** Comma 2 bis aggiunto da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
- 2** Parole sostituite al comma 3 da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
- 3** Comma 3 bis aggiunto da art. 6, comma 5, L. R. 16/2019
- 4** Comma 3 ter aggiunto da art. 6, comma 5, L. R. 16/2019

5 Comma 3 quater aggiunto da art. 6, comma 5, L. R. 16/2019

6 Vedi anche quanto disposto dall'art. 17, comma 1, L. R. 10/2020